

1) Anche il ripristino di aree e fondi esterni necessari per l'accesso e fruizione dell'abitazione principale può essere parziale (come nel caso del ripristino dei danni all'abitazione principale).

2) NON si può usare il contributo per rimuovere il fango e la terra dalle pertinenze se fango e terra non precludono l'utilizzabilità dell'edificio principale.

3) Nel caso in cui i danni da alluvione/frane sono stati sul piano interrato/primo dove ci sono i servizi (cantina, garage...) ma non sui piani dove ci sono le stanze principali che quindi continuano ad essere utilizzate, NON si può chiedere il contributo.

4) Nel caso in cui l'allagamento sia stato causato non direttamente da un corso d'acqua esondato ma dal fatto che la fogna bianca non consentisse più lo smaltimento dell'acqua piovana, E' POSSIBILE richiedere il contributo.

5) Se la spesa per i ripristini risulta minore di 3.000 euro: il Governo o la Regione renderanno note eventuali modalità di restituzione degli importi eventualmente eccedenti.

6) Se per raggiungere più dimore abituali si deve intervenire su una strada vicinale e i lavori risultano maggiori di 3.000 euro, va presentata comunque una sola domanda. Allo stesso modo va presentata una sola domanda nel caso di un impianto di erogazione dei servizi essenziali al un servizio di più dimore abituali. ([VEDI FAQ n. 10](#))